

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 1062 del 27/3/2017

LEGGE REGIONALE N.5 DEL 11 APRILE 2016, ART. 4 COMMA 19

Fondo per favorire l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese operanti nel settore della
produzione agricola primaria

AVVISO

PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) DEFINIZIONI
- 3) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 4) DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
- 5) MASSIMALI AIUTO E "DE MINIMIS"
- 6) SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
- 7) SPESA AMMISSIBILE E INTENSITÀ DELL'AIUTO
- 8) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ
- 9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 10) CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 11) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 12) LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO
- 13) CONTROLLI A CAMPIONE
- 14) RUOLO DELL'ISTITUTO DI CREDITO
- 15) STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI
- 16) DISPOSIZIONI FINALI

1. OBIETTIVI GENERALI

Con legge regionale n. 5 del 11 aprile 2016 (legge di stabilità 2016) art. 4 comma 19 è stato istituito un fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l'accesso al credito delle imprese sarde operanti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le risorse assegnate al fondo col presente intervento sono destinate alla concessione di aiuti in conto interessi alle PMI condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. aventi sede in Sardegna e operanti nel settore della produzione agricola primaria per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi.

Il contributo è calcolato in relazione al tasso annuo effettivo globale applicato all'operazione, con le limitazioni di seguito definite.

L'aiuto è erogato ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, aiuti nel settore della produzione agricola in regime de minimis.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si intende per:

- **"PMI"**: microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE¹ condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna;
- **"Impresa in difficoltà"**: un'impresa è considerata in difficoltà quando sussiste almeno una delle circostanze previste dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà²;

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

² Un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

- **“Istituti di credito convenzionati”**(come definiti dal Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 353/DecA/4 del 14.02.2017): gli Istituti di credito che aderiscono all'Avviso pubblico adottato dalla Regione e sottoscrivano con la stessa apposita convenzione;
- **“impresa unica”**: tutte le imprese fra le quali esiste un rapporto di controllo attivo o passivo come definito dal Regolamento UE 1408/2013³.

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge Regionale n. 5 del 11 aprile 2016 (legge di stabilità 2016) art. 4 comma 19;
- Reg. UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 Aiuti in regime de minimis nel settore agricolo;
- Deliberazione G.R. n. 63/16 del 25 novembre 2016 Aiuti in conto interessi alla PMI per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 353/DecA/4 DEL 14.02.2017,

4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta € 2.500.000,00 per l'anno 2016.

5. MASSIMALI AIUTO E “DE MINIMIS”

Come previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime de minimis nel settore agricolo, l'importo totale massimo degli aiuti, concedibile ad un'impresa unica come definita dall'art. 2 del reg. 1408/2013³, non può superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti pertanto, se con la concessione del presente aiuto fosse

³ L'Art. 2, par. 2 Regolamento UE n. 1408/2013 stabilisce:

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non solo all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto.

Poiché il momento rilevante per la verifica del cumulo degli aiuti de minimis è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere aggiornata con riferimento al momento della concessione.

In ogni caso, la comunicazione di nulla-osta alla concessione del prestito individuerà anche l'importo massimo erogabile ai sensi della normativa de minimis, tenendo conto degli aiuti concessi nel triennio di riferimento e fino al momento dell'adozione di tale atto. Ovviamente, nel caso in cui fossero concessi nuovi aiuti successivamente all'emissione del nulla-osta e fino al momento dell'adozione della concessione, se il nuovo cumulo dell'aiuto richiesto con gli aiuti de minimis concessi nel triennio superasse i 15.000 euro, non potrà essere concesso alcun aiuto.

6. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Sono destinatarie dell'intervento le PMI condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna e in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- abbiano una dimensione economica di almeno 15.000 euro, ovvero 8.000 euro se ricadenti nelle zone montane o in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, calcolata sulla base delle produzioni standard di cui all'allegato 1 al presente Avviso;
- siano iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- siano iscritte all'Anagrafe regionale delle imprese agricole;
- sottoscrivano le dichiarazioni per la concessione di aiuti in "de minimis" secondo lo schema di dichiarazione allegato (lo schema è all'interno della domanda);
- se imprenditori agricoli individuali: siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS nel ruolo imprenditori agricoli professionali (IAP)/coltivatori diretti (CD);
- se persone giuridiche:
 - al momento della domanda abbiano i requisiti per il riconoscimento della figura di I.A.P. come descritti all'articolo 3, comma 3 del Disciplinare di attuazione allegato alla Delibera G.R. 63/16 del 2016, che a sua volta richiama l'art. 1 del D. Lgs. 99/2004;
 - se non già posseduto, richiedano il riconoscimento, con l'iscrizione al Registro regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali, prima della concessione e lo ottengano, anche sotto condizione, prima della liquidazione. **Ove al momento della liquidazione l'Amministrazione competente non avesse ancora provveduto ad esprimersi in merito, la liquidazione sarà comunque disposta, con clausola di salvaguardia in caso di successivo diniego del riconoscimento.**

Si richiama l'articolo 1 del Decreto Legislativo 99/2004, per quanto relativo alle persone giuridiche.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Ai fini della quantificazione della dimensione economica calcolata sulla produzione standard, i dati che saranno presi a base di calcolo saranno gli ordinamenti colturali indicati nell'ultimo fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda.

Non possono in alcun caso beneficiare dell'intervento le imprese in difficoltà².

7. SPESA AMMISSIBILE E INTENSITÀ DELL'AIUTO

Sono ammissibili all'agevolazione le operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi contratte dalle PMI per le spese che l'imprenditore sostiene nella conduzione dell'azienda e che anticipa per la realizzazione dei prodotti agricoli o zootecnici, nonché per l'utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti stessi.

L'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione è determinato sulla base dell'orientamento tecnico-economico dell'azienda, che dovrà trovare corrispondenza con la situazione del proprio fascicolo aziendale, mediante un calcolo di tipo sintetico che tiene conto dell'unità di superficie per coltura e il numero dei capi allevati secondo i parametri riportati nell'allegato 2 al presente Avviso.

Ai fini della quantificazione dell'importo massimo del prestito concedibile, i dati che saranno presi a base di calcolo saranno gli ordinamenti colturali indicati nell'ultimo fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda.

L'operazione di credito che può beneficiare dell'aiuto non può essere inferiore a 5.000 euro per azienda, mentre l'importo massimo non potrà superare quello determinato in applicazione del periodo precedente.

L'aiuto regionale consiste nell'abbattimento totale del tasso annuo effettivo globale applicato all'operazione di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi.

L'aiuto regionale non potrà essere superiore all'ammontare degli interessi richiesti dall'Istituto di credito convenzionato per l'operazione di credito e di tutti gli altri oneri previsti per l'utilizzazione del credito stesso, come stabilito nel contratto di prestito, fino a un massimo di 5.000 euro.

L'aiuto regionale non potrà, in ogni caso, eccedere l'importo complessivo degli aiuti de minimis di 15.000 euro concessi a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari previsto dal regolamento (UE) 1408/2013.

Gli altri oneri previsti per l'utilizzazione del credito non potranno eccedere il 2% dell'importo del prestito accordato, per le operazioni di importo compreso tra 5.000 e 20.000 euro, mentre per le operazioni di importo superiore non potranno eccedere l'1,5%.

8. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

Per il presente intervento gli aiuti sono concessi sulla base di un procedimento "a sportello", in base al quale le domande sono esaminate, ai fini dell'emissione del provvedimento di ammissibilità all'aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione dell'aiuto, conforme allo schema di cui all'allegato 4 al presente avviso, potrà essere compilata e trasmessa a partire **dalle ore 12,00 del 4 aprile 2017** e fino all'esaurimento dei fondi disponibili, **esclusivamente on-line** attraverso l'applicativo dedicato all'intervento pubblicato sul sito dell'Agenzia ARGEA (www.sardegnaagricoltura.it), sezione "Gestione finanziamenti", (<http://www.sardegnaagricoltura.it/finanziamenti/>).

Essa dovrà essere indirizzata al Servizio Territoriale di Argea competente per territorio (come riportato nell'allegato 3 al presente Avviso) con riferimento alla sede operativa dell'impresa richiedente ed essere trasmessa, debitamente firmata, **esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata**, all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it.

Le domande saranno prodotte dall'applicativo in formato pdf e potranno essere salvate e firmate digitalmente. Qualora venissero invece sottoscritte manualmente, dovranno essere stampate in formato cartaceo, firmate, convertite in formato pdf e corredate dalla scansione, anch'essa in formato pdf, di un documento di identità/riconoscimento.

Nell'oggetto della P.E.C. dovrà essere indicato: "DITTA ... - CUA ... - Richiesta aiuto "de minimis" in conto interessi per operazioni di credito di durata fino a 12 mesi (del. G.R. 63/16 del 25/11/2016).

Tutte le comunicazioni sul procedimento da parte del beneficiario dovranno essere presentate a mezzo P.E.C. e dovranno essere accompagnate dalla testatina riepilogativa di cui all'allegato 5 al presente Avviso. Non saranno ricevibili comunicazioni e documentazione inviate in altra forma.

È obbligatorio indicare in domanda un indirizzo P.E.C. valido, **anche intestato ad un altro soggetto**, per le comunicazioni relative al presente procedimento. In mancanza di tale indicazione in domanda, per le comunicazioni formali sarà utilizzato l'indirizzo P.E.C. rilevabile dalla visura camerale o dal fascicolo aziendale.

L'assenza o la mancata operatività delle casella P.E.C. per cause dipendenti dal richiedente o, ancora, la sua mancata consultazione non saranno opponibili in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte dell'ufficio istruttore, anche se ciò comportasse l'esclusione dall'aiuto o la minor concessione dello stesso. L'elenco delle domande escluse, con le relative motivazioni, sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia e, in caso di non operatività della P.E.C. del beneficiario, varrà anche come comunicazione formale sull'esito del procedimento.

La domanda, che riporta le necessarie dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti richiesti, dovrà contenere l'indicazione dell'Istituto di credito convenzionato prescelto al quale ARGEA Sardegna trasmetterà il provvedimento di ammissibilità all'aiuto e gli ulteriori atti relativi alla pratica.

Da parte di ciascuna impresa può essere presentata una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito convenzionato. Le domande successive e quelle che non indichino l'istituto di credito, ne indichino più d'uno o ne indichino uno non convenzionato, saranno respinte come non ricevibili.

L'ordine di arrivo, ai fini della priorità di svolgimento del procedimento, sarà attestato dal momento di ricevimento della PEC (data, ora, minuti, secondi).

10. CONDIZIONI DI RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

A pena di irricevibilità, la domanda dovrà

- Essere trasmessa non antecedentemente ai termini di apertura della presentazione delle domande
- Essere presentata a mezzo P.E.C.
- Essere firmata, digitalmente o manualmente
- Avere allegato un documento d'identità in corso di validità, se firmata manualmente
- Non riguardare lo stesso beneficiario di una precedente domanda di aiuto, salvo che quest'ultima sia stata oggetto di rinuncia o rigetto antecedentemente alla presentazione della nuova domanda
- Indicare l'istituto di credito prescelto, che deve essere uno solo e convenzionato con la Regione per il presente intervento

L'irricevibilità della domanda, con le relative motivazioni, sarà comunicata al richiedente, informando che non sarà dato luogo al procedimento amministrativo.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'avvio del procedimento amministrativo avverrà con la ricezione della domanda nella casella P.E.C. dell'Agenzia e non sarà fatta una comunicazione espressa; con la prima comunicazione utile, l'impresa richiedente sarà informata in merito all'ufficio competente dell'istruttoria e al responsabile del procedimento.

Su tutte le domande di aiuto presentate ad ARGEA Sardegna sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare la correttezza e completezza documentale, il possesso dei requisiti di ammissibilità e a determinare l'importo massimo del prestito per il quale può essere riconosciuta l'agevolazione.

Qualora la domanda risultasse incompleta di elementi non obbligatori a pena di esclusione, l'Ufficio istruttore assegnerà il termine perentorio di dieci giorni per fornire le informazioni o inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda sarà dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. Tali tempi sospendono i termini di cui al periodo successivo.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di Aiuto, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di ammissibilità all'aiuto (nulla-osta), con l'indicazione dell'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione e l'informazione relativa all'importo massimo dell'aiuto concedibile in base agli aiuti de minimis concessi nel triennio.

L'autorizzazione è trasmessa all'impresa e all'Istituto di credito convenzionato prescelto e indicato in domanda.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del credito di cui all'art. 14 da parte dell'Istituto di credito convenzionato prescelto, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di concessione e lo comunica all'impresa e all'Istituto di credito stesso.

Quando la comunicazione di delibera di concessione del credito è trasmessa entro i termini previsti dall'art. 14, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di concessione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Se i termini previsti dall'art. 14 non sono rispettati, ARGEA Sardegna non tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e adotta il provvedimento di concessione solo dopo il ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del credito.

Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di autorizzazione o di concessione, sarà dato formale preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 con esauriente descrizione delle motivazioni, fissando dieci giorni di tempo per le eventuali osservazioni. I tempi necessari per la risposta in ogni caso interrompono i termini previsti per definizione della specifica fase procedurale.

Alla concessione e alla liquidazione degli aiuti ARGEA Sardegna potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

12. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

La liquidazione dell'aiuto a favore dell'impresa da parte di ARGEA Sardegna è subordinata all'estinzione del contratto di prestito e successivamente al ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione del prestito, da parte dell'Istituto di credito convenzionato, così come previsto nel successivo art. 14.

Allo scopo di individuare un termine certo per la chiusura del procedimento e di consentire tempi congrui per l'eventuale ripristino della disponibilità finanziaria a favore di ulteriori beneficiari, la comunicazione dell'avvenuta estinzione del prestito dovrà pervenire ad Argea

non oltre 18 mesi dalla concessione; in caso contrario, la concessione sarà revocata previa comunicazione al concessionario, anche ai sensi della L.R. 241/1990, art. 10 bis, indirizzata anche all'Istituto di credito.

13. CONTROLLI A CAMPIONE

ARGEA Sardegna effettuerà un controllo a campione volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso.

Per garantire i tempi di svolgimento del procedimento previsti dalle direttive di attuazione, il controllo avverrà dopo l'emissione del provvedimento di concessione e prima della liquidazione dell'aiuto.

Ai sensi del Disciplinare di attuazione, esso sarà effettuato su un numero di procedimenti pari ad almeno il 10% delle domande di aiuto pervenute o, se in numero inferiore, sulla totalità delle domande pervenute a concessione.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà alla revoca della concessione dell'aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria.

Si procederà comunque alla revoca della concessione in tutti i casi in cui dai controlli sarà evidenziata l'assenza o la perdita dei requisiti di ammissibilità.

14. RUOLO DELL'ISTITUTO DI CREDITO

Le operazioni di credito a breve termine che possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente Avviso possono avere una durata massima di 12 mesi e devono essere concessi da Istituti di credito convenzionati.

L'Istituto di credito convenzionato, tenuto conto del provvedimento di ammissibilità all'aiuto emesso da ARGEA Sardegna, effettua a proprio insindacabile giudizio e nel rispetto della normativa vigente in materia l'istruttoria e la valutazione del merito creditizio dell'impresa, definendo, in caso di esito positivo, l'importo massimo del credito che può essere accordato all'impresa stessa.

L'Istituto di credito convenzionato conclude il processo di istruttoria e adotta la delibera di concessione del credito improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di ammissibilità all'aiuto emesso da ARGEA Sardegna di cui al 5° periodo dell'art. 6 del Disciplinare di attuazione, dandone comunicazione all'impresa e ad ARGEA Sardegna stessa, con le modalità di cui al periodo successivo.

A seguito della delibera di concessione del credito, ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione, l'Istituto di credito convenzionato comunica ad ARGEA Sardegna: l'importo del credito accordato all'impresa e il relativo costo, distinto in tasso annuo effettivo globale applicato all'operazione e in tasso annuo nominale, significando che la differenza tra i due tassi non potrà eccedere le percentuali di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7 del presente Avviso.

Successivamente all'emissione da parte di ARGEA Sardegna del provvedimento di concessione, l'Istituto di credito convenzionato provvede al perfezionamento del contratto di prestito.

La stipula del contratto di prestito non potrà essere antecedente alla pubblicazione del presente Avviso pubblico né alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'Istituto di credito convenzionato comunica all'Agenzia ARGEA Sardegna l'avvenuta estinzione del prestito, ivi compresi gli oneri per l'utilizzazione del credito.

Il contributo concesso potrà essere liquidato all'impresa esclusivamente a seguito della predetta comunicazione che dovrà pervenire ad Argea nei termini previsti dal precedente articolo 12.

15. STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI

Il Servizio di ARGEA Sardegna responsabile del coordinamento dell'intervento è il Servizio Erogazione e Controlli. Gli uffici responsabili dei procedimenti istruttori sono i Servizi Territoriali di ARGEA competenti per territorio.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando i soggetti interessati potranno fare riferimento agli URP (Uffici Relazioni con il Pubblico) dell'Agenzia ARGEA Sardegna.

16. ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Avviso sarà pubblicato sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea Sardegna. Dell'avvenuta pubblicazione sarà inoltre data notizia sul sito della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e su quello dell'Agenzia Argea (www.sardegnaagricoltura.it).

Per quanto non previsto nel presente Avviso si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

Allegato 1 – Tabella dei coefficienti di calcolo delle produzioni

Allegato 2 – Tabella dei coefficienti di calcolo del prestito

Allegato 3 – Elenco dei Servizi Territoriali

Allegato 4 – Schema della domanda d'aiuto

Allegato 5 – Testatina d'accompagnamento alle comunicazioni P.E.C.